

Statuti

della Bâloise-Fondazione collettiva per la previdenza professionale obbligatoria

Edizione giugno 2008

Art. 1 Nome e sede

- 1.1 La Basilese Vita SA a Basilea (in seguito denominata Fondatrice) istituisce una Fondazione ai sensi dell'art. 80 e segg. del CC.
- 1.2 I nomi della Fondazione sono i seguenti:
Bâloise-Sammelstiftung für die obligatorische berufliche Vorsorge;
Bâloise-Fondation collective pour la prévoyance professionnelle obligatoire;
Bâloise-Fondazione collettiva per la previdenza professionale obbligatoria;
Bâloise-Collective Foundation for Compulsory Occupational Welfare Provisions.
- 1.3 Il nome della Fondazione può essere tradotto in altre lingue.
- 1.4 La Fondazione ha la sua sede a Basilea. Essa è iscritta nel registro per la previdenza professionale ed è sottoposta al controllo dell'Autorità di vigilanza competente.

Art. 2 Scopo

- 2.1 La Fondazione ha come scopo la previdenza professionale nel quadro della LPP e delle sue disposizioni d'esecuzione per i dipendenti dei datori di lavoro a lei affiliati contrattualmente nonché per i loro familiari ed i loro superstiti contro le conseguenze economiche derivanti dalla vecchiaia, decesso ed invalidità. Coloro che svolgono un'attività lavorativa indipendente possono affiliarsi alla Cassa di previdenza del loro personale nell'ambito delle prescrizioni LPP.
- 2.2 La Fondazione può concedere prestazioni più estese di quelle minime previste dalla legge.
- 2.3 Per il conseguimento dello scopo la Fondazione istituisce, in particolare, Casse di previdenza mediante convenzioni particolari con i datori di lavoro e riassicura tutti i rischi in relazione alle conseguenze economiche derivanti dalla vecchiaia, decesso ed invalidità tramite contratti d'assicurazione nell'ambito dell'offerta d'assicurazioni complete della Fondatrice. La Fondazione deve essere contraente e beneficiaria. A tale scopo i contratti d'assicurazione devono essere stipulati con la Fondatrice.

Art. 3 Regolamenti

La Fondazione rilascia regolamenti per la propria organizzazione, l'elezione degli organi, l'amministrazione, le prestazioni,

il finanziamento, il controllo, l'amministrazione del patrimonio, la liquidazione totale e parziale nonché il rapporto con i datori di lavoro, gli assicurati e gli aventi diritto. I regolamenti, dietro tutela dello scopo della Fondazione e dei diritti acquisiti, possono venir cambiati o soppressi in qualsiasi momento, in particolare quando è richiesto da nuove o rivedute disposizioni della LPP, dalle relative ordinanze o dalla giurisprudenza.

Art. 4 Patrimonio

La Fondatrice destina alla Fondazione un patrimonio iniziale di CHF 2000.-. Il patrimonio della Fondazione viene inoltre alimentato da eventuali liberalità della Fondatrice o di terzi.

Art. 5 Mezzi della Fondazione

- 5.1 I mezzi della Fondazione si compongono
 - a) del patrimonio della Fondazione secondo l'art. 4 e dal rendimento che ne deriva,
 - b) degli eventuali mezzi liberi della Fondazione, il cui utilizzo viene deciso dal Consiglio di fondazione nell'ambito delle disposizioni legali e dello scopo della Fondazione,
 - c) dai mezzi delle Casse di previdenza, come
 - i. capitali d'inventario,
 - ii. mezzi liberi e
 - iii. riserve di contributi.
- 5.2 I mezzi delle Casse di previdenza si compongono in particolare
 - a) dei contributi regolamentari e dei depositi dei datori di lavoro e dei dipendenti,
 - b) delle prestazioni derivanti dai contratti d'assicurazioni complete nonché
 - c) dei rendimenti derivanti da investimenti delle Casse di previdenza.
- 5.3 Dal patrimonio della Fondazione non possono essere prelevate prestazioni che non abbiano scopo previdenziale, quali prestazioni che impegnano legalmente il datore di lavoro o che esso corrisponde normalmente quale compenso per i servizi resi (per es. indennità di rincarato, assegni familiari e per i figli, gratifiche ecc.).
- 5.4 Il patrimonio della Fondazione deve essere amministrato in osservanza delle prescrizioni del Consiglio federale relative all'investimento ed alla separazione del patrimonio.
- 5.5 I contributi del datore di lavoro possono essere prelevati dai mezzi delle Casse di previdenza a condizione che

siano stati da essi accumulati in precedenza quali riserve di contributi e documentati separatamente.

Art. 6 Indipendenza delle singole Casse di previdenza

- 6.1 Le Casse di previdenza dei singoli datori di lavoro affiliati alla Fondazione sono indipendenti l'una dall'altra.
- 6.2 Per ogni Cassa di previdenza viene tenuto un conto separato.
- 6.3 I diritti dei destinatari delle singole Casse di previdenza si limitano alle parti di patrimonio accreditate al conto separato di questa Cassa di previdenza.

Art. 7 Esclusività dell'impiego previsto

Il patrimonio della Fondazione è in ogni caso destinato alla previdenza professionale.

Art. 8 Organizzazione

Gli organi della Fondazione sono:

- a) Il Consiglio di fondazione,
- b) i Comitati di cassa dei datori di lavoro affiliati,
- c) l'organo di revisione.

Art. 9 Consiglio di fondazione

- 9.1 Il Consiglio di fondazione è l'organo superiore della Fondazione. Esso si compone di almeno sei membri. Ciascuno dei partner sociali ha diritto ad almeno 3 rappresentanti, da eleggere in seno alla cerchia dei lavoratori assicurati e dei datori di lavoro. Il periodo di carica è di quattro anni. I membri del Consiglio di fondazione possono essere rieletti.
- 9.2 Il Consiglio di fondazione regola il diritto di firma per la Fondazione.
- 9.3 Il Consiglio di fondazione può trasferire la gestione alla Fondatrice.
- 9.4 Il Consiglio di fondazione rappresenta la Fondazione verso terzi e controlla l'amministrazione del patrimonio. Esso deve tener conto annualmente delle sue attività.
- 9.5 Il Consiglio di fondazione ha potere decisionale se più della metà dei membri è presente. Le decisioni che non necessitano espressamente della maggioranza qualificata vengono prese dalla maggioranza semplice dei membri presenti. Il presidente ha parimenti un diritto di voto. In caso di parità di voto egli ha il voto decisivo.

9.6 Sono ammesse decisioni per via di circolare. Ogni membro del Consiglio di fondazione può però richiedere, che venga convocata una seduta con oggetto la decisione per via di circolare. Se non viene richiesta alcuna seduta, per la realizzazione di una deliberazione per via di circolare è necessaria l'unanimità.

9.7 L'anno d'esercizio della Fondazione corrisponde all'anno civile.

9.8 Tutte le persone incaricate dell'amministrazione, della gestione o del controllo della Fondazione sono responsabili del danno che arrecano alla Fondazione intenzionalmente o per negligenza, in particolare sono sottoposte all'obbligo assoluto di mantenere il segreto in merito alla situazione personale e finanziaria delle persone assicurate e del datore di lavoro.

Art. 10 Comitati di cassa

- 10.1 I Comitati di cassa si compongono di rappresentanti del datore di lavoro e dei dipendenti secondo le prescrizioni legali (art. 51 LPP).
- 10.2 I particolari dell'amministrazione paritetica sono disciplinati nei regolamenti.
- 10.3 In osservanza dello scopo della Fondazione e con riserva delle competenze del Consiglio di fondazione i Comitati di cassa rilasciano ed eseguono i regolamenti e decidono in merito a modifiche di regolamenti specifici della Cassa, in particolare in merito a modifiche del piano di previdenza.

Art. 11 Organo di revisione

- 11.1 Il Consiglio di fondazione nomina l'organo di revisione.
- 11.2 All'organo di revisione incombono gli obblighi imposti dalla legge. Esso stende un rapporto sulla sua attività all'attenzione del Consiglio di fondazione e dell'Autorità di vigilanza.

Art. 12 Periti in materia di previdenza professionale

- 12.1 Il Consiglio di fondazione designa il perito in materia di previdenza professionale.
- 12.2 Al perito in materia di previdenza professionale incombono gli obblighi imposti dalla legge. Egli stende un rapporto sulla sua attività all'attenzione del Consiglio di fondazione.

Art. 13 Possibilità di modifica degli statuti

Il Consiglio di fondazione è autorizzato ad introdurre un procedimento di modifica degli statuti, con riserva dell'approvazione di 2/3 dei suoi membri e salvaguardando lo scopo della Fondazione presso l'Autorità di vigilanza sulla base delle disposizioni legali.

Art. 14 Scioglimento e liquidazione

14.1 In caso di trasferimento della Cassa di previdenza di un datore di lavoro affiliato alla Fondazione ad un altro istituto di previdenza il patrimonio disponibile a favore dei suoi destinatari deve essere conservato per la previdenza professionale.

14.2 In caso di scioglimento o liquidazione della Cassa di previdenza di un datore di lavoro affiliato alla Fondazione, devono essere soddisfatti come prima cosa i diritti dei suoi destinatari. Il Comitato di cassa decide nel quadro dello scopo della Fondazione in merito all'impiego di eventuali mezzi rimanenti.

14.3 In caso di scioglimento o liquidazione della Fondazione il Consiglio di fondazione decide in merito all'utilizzo di un eventuale patrimonio rimanente.

14.4 È escluso un rimborso di mezzi della Fondazione ai datori di lavoro affiliati oppure ai loro successori legali, ed è pure esclusa qualsiasi utilizzazione che non abbia quale scopo la previdenza professionale.

14.5 Sulla base di questo articolo rimane riservata l'approvazione dell'Autorità di vigilanza per tutte le decisioni prese.

Art. 15 Disposizioni finali e transitorie

Questi statuti entrano in vigore in data 11 giugno 2008 e sostituiscono quelli vigenti dal 30 dicembre 2004.

**Bâloise-Fondazione collettiva
per la previdenza professionale obbligatoria
c/o Basilese Vita SA
Aeschengraben 21, casella postale
CH-4002 Basilea**

Servizio clientela (24H) 00800 24 800 800
Fax 058 285 90 73
servizioclientela@baloise.ch

La vostra sicurezza ci sta a cuore.

www.baloise.ch